

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 marzo 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 31.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 32.

Disposizioni in materia di elettrodotti. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 33.

Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2006, n. 37

Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2006, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2006, n. 39.

Nuove norme per l'Istituto regionale per la floricoltura. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2006, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 novembre 2006, n. 0346/Pres.

Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 novembre 2006, n. 0348/Pres.

Regolamento di cui all'art. 8 della legge regionale n. 2/2006 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari. Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 novembre 2006, n. 0351/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di corsi professionali per il commercio. Approvazione. Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 novembre 2006, n. **0352/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. Approvazione Pag. 17

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2006, n. 12.**

Contributo a favore dell'Accademia di belle arti «Pietro Van-nucci» di Perugia Pag. 22

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2006, n. 13.

Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2006, n. 14.

Art. 45 e art. 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2005, modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e 10 febbraio 2006, n. 3.
Pag. 24

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2006, n. 1.**

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità Pag. 25

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2006, n. 2.

Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 30.****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2007/2009). Modificazioni di leggi regionali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 28 dicembre 2006)**(Omissis).***07R0056****LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 31.****Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 28 dicembre 2006)**(Omissis).***07R0057****LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 32.****Disposizioni in materia di elettrodomesti.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 28 dicembre 2006)**(Omissis).***07R0058****LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 33.****Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari e modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (legge finanziaria per gli anni 2006/2008).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 28 dicembre 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*F i n a l i t à*

1. In coerenza con le finalità e gli obiettivi di sostegno alla famiglia di cui alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (iniziative a favore della famiglia), la Regione riconosce e sostiene la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta, nella comunità locale e in relazione al mondo giovanile e adolescenziale, dalle parrocchie, dagli enti ecclesastici della Chiesa cattolica e dagli enti delle altre confessioni religiose

con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori e dei giovani che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e giovanile, condividendo l'istanza educativa della famiglia e sostenendo la stessa in casi di condizioni socio-culturali disagiate.

2. La Regione sostiene, inoltre, le attività di rilevanza sociale e educativa, analoghe a quelle di cui al comma 1, svolte da enti senza scopo di lucro in ambito giovanile e adolescenziale. All'individuazione di tali enti si provvede sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto del radicamento degli stessi nella realtà valdostana, della loro struttura, della loro presenza operativa e capacità organizzativa.

3. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli enti o le associazioni sportive le cui attività sono finanziate da specifiche leggi di settore.

Art. 2.*Protocolli di intesa*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione sottoscrive appositi protocolli di intesa con la diocesi di Aosta e i rappresentanti degli altri enti di culto civilmente riconosciuti, nonché con i rappresentanti degli enti di cui all'art. 1, comma 2; nei protocolli sono specificati gli obblighi e le garanzie reciproci e sono altresì definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o similari.

Art. 3.*Programmazione degli interventi*

1. I soggetti che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui all'art. 2 presentano annualmente alla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, di seguito denominata struttura competente, i progetti concernenti le attività gestionali di oratorio o attività similari, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.

2. La struttura competente, avvalendosi di una apposita commissione da istituirsi con deliberazione della giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1, tenuto conto, in particolare, della loro attinenza con quanto definito nei protocolli di intesa sottoscritti ai sensi dell'art. 2.

3. Il dirigente della struttura competente, in esito alla valutazione di cui al comma 2, concede contributi nei limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale, sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di priorità determinati con deliberazione della giunta regionale. Tali contributi non sono cumulabili con altri previsti per progetti aventi le medesime finalità.

4. La partecipazione ai lavori della commissione di cui al comma 2 è gratuita e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.*C o m o d a t i*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, la Regione, gli enti locali e l'azienda regionale U.S.L. della Valle d'Aosta possono concedere beni, mobili e immobili, in comodato d'uso ai soggetti sottoscrittori dei protocolli di intesa di cui all'art. 2.

Art. 5.*Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri per l'applicazione dell'art. 3 sono determinati in annui euro 40.000, a decorrere dall'anno 2007, e trovano copertura, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il per il triennio 2006/2008 sia per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (assistenza sociale e beneficenza pubblica).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse iscritte nel fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310 dei bilanci di cui al medesimo comma 1, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

Art. 6.

Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34

1. All'allegato A alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (legge finanziaria per gli anni 2006/2008), le parole «legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77» sono sostituite dalle seguenti «legge regionale 19 maggio 2006, n. 11».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il 10 gennaio 2007, fatta eccezione per l'art. 6, dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della stessa nel *Bollettino ufficiale*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 dicembre 2006.

CAVERI

07R0059

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2006, n. 37

Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 13 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Liguria valorizza i percorsi comunali a uso pedonale di particolare interesse storico-culturale tipici del territorio ligure e a tal fine concede finanziamenti per il conseguimento o il mantenimento della agibilità delle pavimentazioni a ciottoli, pietre e mattoni (creuze).

Art. 2.

Interventi finanziabili e aumentare dei contributi

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi in conto capitale ai comuni per interventi di recupero, ripristino e conservazione delle pavimentazioni di cui all'art. 1.

2. I contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Qualora il percorso pedonale sia ricompreso in zone classificate storiche o di pregio ambientale dallo strumento urbanistico comunale il contributo può essere erogato nella misura del settanta per cento della spesa ammissibile.

3. Per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, tali contributi sono concessi nella misura del sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, qualora il percorso pedonale sia ricompreso in zone classificate storiche o di pregio ambientale dallo strumento urbanistico comunale, il contributo può essere erogato nella misura dell'ottanta per cento della spesa ammissibile.

Art. 3.

Modalità e criteri per la concessione dei contributi

1. La giunta regionale definisce con cadenza biennale modalità e criteri per la concessione dei contributi ai comuni tenendo conto nella definizione della graduatoria in particolare dei seguenti criteri:

- a) maggiore utilizzazione pubblica;
- b) interesse storico-culturale dell'intervento;
- c) urgenza ed entità qualitativa e quantitativa dell'intervento;
- d) immediata cantierabilità dell'opera;
- e) uso di materiali tradizionali.

2. I comuni entro il 28 febbraio di ogni biennio inviano alla giunta regionale le richieste di finanziamento rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 1.

Art. 4.

Liquidazione dei contributi

1. Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del settanta per cento all'inizio dei lavori e nella restante misura all'ultimazione dei lavori previa richiesta dell'ente attuatore, corredato del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo e relativo atto approvativo.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni presentano le domande di contributo. La giunta regionale provvede all'approvazione della graduatoria degli interventi entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:

prelevamento dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» di euro 25.000,00 in termini di competenza e di cassa;

iscrizione all'U.P.B. 3.203 «Interventi per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio ligure» di euro 25.000,00 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° dicembre 2006

BURLANDO

07R0030-Bis

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2006, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 13 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 4-bis della legge regionale n. 25/2006

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria) è inserito il seguente:

«Art. 4 bis (Intestazione degli atti ufficiali del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria). — 1. Gli atti ufficiali del Consiglio regionale, compresi anche gli atti dei Gruppi consiliari, recano l'intestazione «Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria»».

Art. 2.

Modificazioni al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 25/2006

1. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 25/2006 dopo le parole «a diversa determinazione dell'ufficio di presidenza, gli adempimenti relativi» sono inserite le seguenti: «allo stato giuridico ed».

Art. 3.

Inserimento del comma 4-bis dell'art. 29 della legge regionale n. 25/2006

1. Dopo il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 25/2006 è inserito il seguente comma:

«4 bis. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «Capigruppo» è sostituita dalle parole «Presidenti dei Gruppi;

b) la parola «seguenti» è soppressa;

c) dopo le parole «del Parlamento» sono inserite le seguenti parole: «deliberate dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) del T.U.I.R. (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) e»;

d) le parole da «alla percorrenza» fino a «Regione» sono sostituite dalle parole «alla provincia di elezione o residenza.»;

e) le lettere a), b), c), d), e) sono soppresse.

Art. 4.

Inserimento del comma 4-ter dell'art. 29 della legge regionale n. 25/2006

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 29 della legge regionale n. 25/2006 come modificato dalla presente legge è inserito il seguente comma:

«4-ter. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 è abrogato.».

Art. 5.

Inserimento del comma 4-quater dell'art. 29 della legge regionale n. 25/2006

1. Dopo il comma 4-ter dell'art. 29 della legge regionale n. 25/2006 come modificato dalla presente legge è inserito il seguente comma:

«4-quater. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 è inserito il seguente comma:

«5-bis. L'ufficio di presidenza può deliberare eventuali motivate variazioni delle condizioni e modalità di trattenuta di cui ai commi 4 e 5.».

Art. 6.

Sostituzione del comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 25/2006

1. Il comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 25/2006 è sostituito dai seguenti commi:

«5. Al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 le parole «sul territorio nazionale» sono soppresse.

«5-bis. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 3/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da «familiare a casa sono soppresse;

b) dopo le parole «sola volta» sono inserite le parole «per ciascuna legislatura a partire dalla seconda».

5-ter. All'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari) le parole «art. 27» sono sostituite dalle parole «art. 28».

5-quater. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 38/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «lire 3 milioni» sono sostituite dalle parole «euro 1.550,00 e le parole «lire 1 milione e 500 mila» sono sostituite dalle parole «euro 775,00»;

b) la lettera b) è soppressa;

c) alla lettera c) le parole da «corrispondente» a «dal secondo consigliere» sono sostituite dalle parole «non dirigenziale; l'ufficio di presidenza, con propria deliberazione, integra detto finanziamento entro il limite massimo del costo lordo complessivo, per l'ente, corrispondente ad una unità di personale non dirigenziale per ciascun consigliere appartenente a ciascun gruppo».

5-quinquies. Ai commi 1 e 3-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 38/1990 le parole «Conferenza dei capigruppo» sono sostituite dalle parole «Conferenza dei presidenti dei gruppi» e le parole «art. 27» sono sostituite dalle parole «art. 28».

5-sexies. All'art. 4-bis della legge regionale n. 38/1990 le parole «Capigruppo consiliari» sono sostituite dalle parole «Presidenti dei gruppi consiliari» e la parola «Capigruppo» è sostituita dalla parola «Presidente».

5-septies. All'art. 5 della legge regionale n. 38/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «categoria corrispondente all'ex VIII qualifica funzionale (posizione economica D3)» sono sostituite dalle parole «posizione economica D3»;

b) alla lettera a) del comma 4 le parole «all'ex VIII qualifica funzionale (posizione economica D3)» sono sostituite dalle parole «alla posizione economica D3» e le parole «all'ex VI qualifica funzionale (posizione economica C1)» sono sostituite dalle parole «alla posizione economica C1»;

c) alla lettera b) del comma 4 le parole «all'ex VIII qualifica funzionale (posizione economica D3)» sono sostituite dalle parole «alla posizione economica D3».

5-octies. Il comma 1 dell'art. 5 bis della legge regionale n. 38/1990 è sostituito dal seguente comma:

«1. Per le finalità previste dagli articoli 2, lettera b) e 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione o consulenza.».

5-novies. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/1990 le parole «computati i» sono sostituite dalle parole «computati gli oneri complessivi al lordo, per l'Ente, derivanti dai» e dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:

«g-bis) indennità di comparto;

g-ter) indennità di posizione organizzativa di fascia A per la categoria D3.».

5-decies. All'art. 8 della legge regionale n. 38/1990 la parola «Capogrupo» è sostituita dalle parole «Presidente del Gruppo».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° dicembre 2006

BURLANDO

07R0031

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2006, n. 39.

Nuove norme per l'Istituto regionale per la floricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 13 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità dell'Istituto regionale per la Floricoltura

1. La presente legge detta la nuova disciplina per l'Istituto regionale per la Floricoltura (IRF), già istituito con legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 (norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura), successivamente modificata dalla legge regionale 13 marzo 1986 n. 6 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1976 n. 22 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per la floricoltura»).

2. L'IRF ha sede in Sanremo.

3. L'IRF è un ente strumentale della Regione che si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la competitività del sistema delle imprese florovivaistiche liguri attraverso la promozione, la realizzazione ed il coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione.

4. L'IRF persegue la finalità di cui al comma 3 mediante azioni mirate a favorire la produzione florovivaistica ligure e volte a:

a) promuovere, sostenere, svolgere e valorizzare attività di ricerca e sperimentazione, anche attraverso il trasferimento di conoscenze e tecnologie;

b) favorire la valorizzazione dell'innovazione e dei suoi attori;

c) fornire servizi specialistici anche ai sensi della legge regionale 29 novembre 2004 n. 22 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli investimenti di animazione per lo sviluppo rurale), nonché assistenza tecnica e tecnologica;

d) favorire le attività formative per gli operatori del settore e per gli studenti di corsi professionali e/o universitari, nonché nell'ambito di dottorati di ricerca di portata nazionale o internazionale e di attività specialistiche;

e) organizzare attività rivolte agli addetti del settore, provenienti da strutture della ricerca e della sperimentazione, pubbliche o private, nazionali od internazionali, per corsi e stage di addestramento o per lo svolgimento di ricerche e sperimentazioni o per l'applicazione di tecniche nell'ottica di potenziare il florovivaismo ligure;

f) contribuire alla costituzione di gruppi di prodotto o di processo per lo sviluppo dell'innovazione sul territorio;

g) stipulare specifici accordi e convenzioni con consorzi, fondazioni o società, soggetti pubblici e privati, nazionali od internazionali, al fine di interagire professionalmente nell'interesse del florovivaismo ligure;

h) individuare e rispondere a bandi europei o nazionali per acquisire risorse aggiuntive destinate alla promozione della ricerca e dell'innovazione;

i) promuovere lo sviluppo coordinato e sinergico delle attività di ricerca e di servizio delle strutture specialistiche afferenti alla competenza della Regione;

l) promuovere l'orientamento, la dimostrazione e la divulgazione per la specializzazione, la valorizzazione ed il miglioramento delle produzioni florovivaistiche e per l'aggiornamento professionale in tali settori;

m) promuovere la cooperazione con altri enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, al fine di potenziare il sistema della ricerca in floricoltura in termini di dimensioni, risorse, competenze e competitività;

n) promuovere borse di studio ed assegni di ricerca.

5. La Regione, nell'ambito dei Servizi di sviluppo agricolo, può affidare direttamente all'IRF la realizzazione di specifici progetti.

6. L'IRF è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale, patrimoniale e contabile, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 12.

7. L'IRF può costituire sedi secondarie correlate ad effettive esigenze di sviluppo del comparto florovivaistico ligure.

8. L'attività e il funzionamento dell'IRF sono disciplinate dallo Statuto di cui all'art. 10.

Art. 2.

Enti partecipanti

1. Possono aderire all'IRF enti pubblici, cooperative ed associazioni tra operatori florovivaistici.

2. La partecipazione alla gestione dell'IRF da parte dei soggetti di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 3.

Organi dell'IRF

1. Sono organi dell'IRF:

a) l'Assemblea;

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Assemblea

1. L'Assemblea dell'IRF è composta:

a) da sei membri nominati dalla Regione;

b) da un rappresentante di ciascun ente pubblico partecipante;

c) dal rappresentante di ognuna delle associazioni e cooperative di cui all'art. 2, comma 1, purché il numero complessivo dei rappresentanti sia inferiore al numero complessivo dei rappresentanti di cui alla lettera b);

d) da sei membri designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. L'assemblea è costituita con deliberazione della giunta regionale. Le designazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, debbono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'Assemblea si considera validamente costituita, purché siano stati designati dalle rispettive componenti almeno i due terzi dei membri, salvo successiva integrazione.

3. L'assemblea dura in carica cinque anni; viene convocata su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.

4. Spetta all'assemblea:

- a) adottare o modificare lo Statuto di cui all'art. 10;
- b) deliberare il bilancio annuale e pluriennale di previsione;
- c) deliberare il rendiconto generale;
- d) deliberare la pianta organica;
- e) eleggere, nel proprio seno, sei membri del Comitato direttivo di cui all'art. 5 e il Vicepresidente dell'IRF;
- f) fornire al Comitato direttivo le linee guida per l'adozione dei programmi di attività nonché per il coordinamento e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che possono concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;
- g) verificare, con cadenza almeno semestrale, che l'attività svolta dal Comitato direttivo sia coerente con le linee guida di cui alla lettera f);
- h) nominare il direttore dell'IRF e provvedere alla sua revoca in caso di motivate ragioni.

5. L'assemblea adotta le linee guida per la redazione dei programmi di attività di cui al comma 4, lettera f) nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione e del programma del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente di cui alla legge regionale 30 novembre 2001 n. 42 (istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle esigenze del settore florovivaistico e della ricerca.

Art. 5.

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è l'organo di governo dell'IRF ed è composto dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 6, dal Vicepresidente e da altri sei membri eletti dall'Assemblea nel suo seno, di cui:

- a) due scelti tra i rappresentanti della Regione;
- b) uno scelto tra i rappresentanti degli altri Enti pubblici;
- c) uno scelto tra i rappresentanti delle cooperative e delle associazioni partecipanti di cui all'art. 2;
- d) due scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli.

2. Il Comitato direttivo è eletto dall'assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei membri in carica; ciascun membro dell'assemblea indica sulla propria scheda un solo nominativo per ciascuno dei quattro gruppi di rappresentanza di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1.

3. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, può revocare l'intero Comitato direttivo o uno o più dei suoi componenti nei seguenti casi:

- a) per gravi violazioni di legge, di norme regolamentari o dello Statuto;
- b) in occasione di persistenti inadempienze relativamente ad atti dovuti;
- c) per l'adozione di atti che compromettano il buon funzionamento dell'Ente.

4. La nomina del nuovo Comitato o la surroga dei membri revocati deve essere effettuata nella seduta immediatamente successiva a quella in cui è stato approvato il provvedimento di revoca.

5. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono validamente assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei membri assegnati e a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Alle riunioni del Comitato direttivo partecipa il direttore dell'IRE

7. Al Comitato direttivo competono:

- a) la predisposizione dello schema di Statuto da sottoporre all'assemblea per la sua adozione;
- b) la predisposizione e l'approvazione del programma annuale e quinquennale di attività sulla base delle linee guida di cui all'art. 4, commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto di gruppi di lavoro tecnico-scientifici;
- c) la predisposizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale di previsione da sottoporre all'Assemblea;

d) la predisposizione dello schema di rendiconto generale da sottoporre all'Assemblea;

e) la predisposizione dello schema di pianta organica dell'IRF da sottoporre all'Assemblea;

f) l'approvazione dei necessari regolamenti, compresi il regolamento organico del personale, il regolamento di contabilità e il regolamento economico;

g) l'individuazione dei criteri di priorità nell'ambito degli interventi da attuare per lo svolgimento del programma annuale di attività;

h) la promozione di specifici seminari tematici;

i) gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

l) la realizzazione degli specifici progetti affidati all'IRF dalla giunta regionale o da altri Enti;

m) ogni altra iniziativa non espressamente attribuita ad altri organi dell'IRF dalla presente legge o dallo Statuto.

8. Il Comitato direttivo determina gli indirizzi programmatici e gestionali e fissa gli obiettivi al direttore dell'IRF, verificandone l'operato.

9. Il Comitato direttivo viene convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 6.

Presidente

1. Il Presidente viene nominato dalla giunta regionale, scelto tra i membri dell'Assemblea.

2. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica, dal vicepresidente, eletto dall'assemblea nella sua prima riunione.

3. Nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla carica del presidente o del vicepresidente, la giunta regionale o l'assemblea dell'IRF, secondo le rispettive competenze, procedono entro trenta giorni alla nuova nomina o elezione.

4. Il Presidente ed il vicepresidente durano in carica fino alla scadenza dell'assemblea, salvo l'esercizio della ordinaria amministrazione, in attesa della nomina dei rispettivi sostituti.

5. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'IRF;
- b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute;
- c) svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto che non sia riservata ad altri organi dalla presente legge.

Art. 7.

Direttore

1. Il direttore è nominato dall'assemblea ed è scelto fra coloro che, in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza, siano dotati di adeguato livello di esperienza e capacità professionale nel campo della ricerca e della fornitura di servizi in ambito florovivaistico e comunque nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto; i motivi della scelta devono essere specificati nella deliberazione di nomina.

2. La figura del direttore è prevista nella pianta organica dell'IRF e il trattamento giuridico ed economico è equiparato a quello previsto per la dirigenza regionale. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato con durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza, nonché a tempo pieno ed esclusivo.

3. Il direttore è la figura apicale dell'IRF e ha la responsabilità organizzativa, gestionale e scientifica riguardo all'attività dell'IRF; svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) organizza, coordina e vigila le attività delle aree in cui è strutturato l'IRF;
- b) cura e dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del comitato direttivo;
- c) adotta, nel rispetto degli indirizzi programmatici e gestionali determinati dal comitato direttivo, tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle attività dell'IRF comprese quelle che impegnano l'IRF medesimo verso l'esterno, esercitando i relativi poteri di spesa;
- d) partecipa alle riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo;

e) applica, per quanto compatibili con l'organizzazione interna dell'IRF, i principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni;

f) supporta il Collegio dei revisori dei conti per l'esercizio delle attività di controllo e verifica;

g) svolge le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto;

h) prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti e delle formalità necessarie, delle nuove adesioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c richiedendo al Presidente della giunta regionale l'emanazione del relativo provvedimento e ne riferisce al Comitato direttivo nella riunione successiva.

4. In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito temporaneamente da un dirigente in servizio presso l'IRF. Nel caso di vacanza definitiva, la nomina del direttore deve essere effettuata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di vacanza.

Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 giugno

1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche necessarie per il funzionamento, distinte per qualifiche funzionali, sono deliberate dall'Assemblea tenuto conto delle complessive disponibilità finanziarie dell'IRF.

2. Al personale dipendente dell'IRF si applicano le norme sullo statogiuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

3. L'IRF può assumere operai agricoli stagionali, nel rispetto delle norme vigenti; per la realizzazione degli interventi relativi alle coltivazioni sperimentali svolte presso le proprie strutture.

4. Il regolamento organico del personale è redatto nel rispetto della vigente normativa sul personale dipendente della Regione con particolare riguardo alla distinzione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 10.

Statuto

1. Lo statuto e le sue modifiche sono adottate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei membri in carica e sono approvate dal Consiglio regionale.

2. Lo Statuto prevede:

a) le modalità di adesione per gli enti pubblici, le cooperative e le associazioni aderenti, comprese le quote di partecipazione atte ad assicurare alla parte pubblica una partecipazione assembleare maggioritaria;

b) le modalità per la scelta del direttore;

c) le modalità di funzionamento dell'IRF, per quanto non previsto dalla presente legge;

d) le modalità di funzionamento e le attribuzioni del Collegio dei Revisori dei conti;

e) le modalità per l'eventuale liquidazione dell'IRF.

Art. 11.

Patrimonio e forme di finanziamento dell'IRF

1. L'IRF ha in dotazione un proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare che può essere incrementato per acquisto, donazione, eredità e legato.

2. Alle spese correnti e di investimento l'IRF provvede in particolare con:

a) le specifiche somme stanziare dalla Regione nel proprio bilancio annuale;

b) le quote che ciascun ente ed associazione partecipante è tenuto a corrispondere ai sensi dello Statuto di cui all'art. 10;

c) i ricavi derivanti dall'attività dell'IRF;

d) le entrate derivanti da rendite, interessi e frutti del proprio patrimonio;

e) ogni altra entrata derivante da contributi e trasferimenti da enti pubblici e da privati.

3. L'IRF può disporre di finanziamenti derivanti dall'affidamento allo stesso di progetti finalizzati regionali, nazionali, comunitari o provenienti da Paesi terzi purché coerenti con gli scopi della presente legge.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge all'IRF si applicano le disposizioni previste per gli enti strumentali della Regione.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Gli organi dell'IRF in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni ai sensi della legge regionale n. 6/1986, provvedendo unicamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di insediamento dei nuovi organi.

2. La Regione avvia il procedimento di costituzione dell'assemblea di cui all'art. 4, comma 2 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria della presente legge.

3. Il Comitato direttivo di cui all'art. 5 deve essere eletto entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'assemblea.

4. Lo Statuto ed i regolamenti vigenti, per quanto compatibili, rimangono in vigore fino all'approvazione del nuovo Statuto.

5. Fino alla nomina del direttore di cui all'art. 7, le relative funzioni vengono esercitate dal direttore tecnico dell'Istituto.

6. Sono fatti salvi i rapporti giuridici in corso.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 2 luglio 1976, n. 22 così come modificata dalla legge regionale 13 marzo 1986, n. 6, è abrogata fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della presente legge.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:

prelevamento di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

aumento dello stanziamento della U.P.B. 13.105 «Spese per l'incremento delle colture» di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa.

b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla U.P.B. 13.205 «Interventi per l'incremento delle colture».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° dicembre 2006

BURLANDO

07R0032

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2006, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 13 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) sono soppresse le parole «dei servizi elicotteristici e dei servizi di cabotaggio».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31/1998 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del decreto legislativo n. 422/1997 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59), la Regione subdelega l'individuazione dei soggetti gestori dei servizi elicotteristici e di cabotaggio rispettivamente alla provincia nella quale ha sede la base aeroportuale di partenza per i servizi elicotteristici e alla provincia nella quale ha luogo lo svolgimento del servizio di cabotaggio per i servizi marittimi.

2-ter. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione dei singoli atti, la giunta regionale previo invito a provvedere entro congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli atti stessi.

2-quater. In caso di persistente inattività dell'ente delegato o di ripetuto esercizio del potere sostitutivo la giunta regionale può disporre la revoca della subdelega.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 7

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 31/1998 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale, opera il "car sharing", di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 dicembre 2000, quale servizio complementare del trasporto pubblico di linea in cui le autovetture sono destinate ad essere utilizzate da più persone dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi.

2-ter. I comuni disciplinano le modalità di utilizzo del servizio e possono consentire, per il servizio stesso, l'utilizzo delle corsie preferenziali di marcia.

Art. 3.

Modifiche all'art. 8

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998 le parole «per un periodo massimo di sette anni dal 1° gennaio 1999» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2006» e le parole «Gli affidamenti derivanti da procedure non ad evidenza pubblica cessano la loro efficacia al termine del periodo transitorio previsto al presente comma e al comma 2 bis), ferma restando la prorogabilità della loro durata fino all'entrata in vigore dei contratti relativi ai servizi aggiudicati ai sensi dell'art. 5» sono soppresse.

2. Il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Il termine di cui al comma 2 è prorogato di due anni in favore dei soggetti che entro il 31 dicembre 2006 soddisfino una delle condizioni previste dall'art. 18, comma 3 ter lettere a) e b) del decreto legislativo n. 422/1997.»

3. Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nell'attesa dell'approvazione del Piano regionale dei trasporti, dal 1° gennaio 2009 i bacini di traffico del trasporto su gomma sono definiti, in riferimento ai comprensori individuati dalla legge regionale 30 agosto 1974 n. 28 (delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali), fatte salve le normative e le condizioni contrattuali attualmente vigenti per il personale dipendente delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, come segue:

- a) Bacino I: comprensorio F;
- b) Bacino S: comprensorio A e S;
- c) Bacino GU: comune di Genova;
- d) Bacino L: comprensorio L.

Mentre per quanto riguarda i comprensori G (escluso il comune di Genova) e T, viene individuato il Bacino TG a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 9

1. All'art. 9, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 31/1998, dopo le parole «Polizia municipale» sono inserite le parole «, della Polizia Penitenziaria».

2. All'art. 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Regione autorizza la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali agli Agenti ed Ufficiali di P.S. appartenenti ai corpi della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato ed altre forze di polizia attraverso intese con i rispettivi Comandi, che dovranno essere recepite nei contratti di servizio.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 17

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 31/1998 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione, al fine di fare fronte agli oneri derivanti dalla svalutazione monetaria ed agli ulteriori oneri venuti ad incidere sulla gestione dei servizi, può disporre integrazioni di risorse per gli oneri dei corrispettivi di cui al comma 2.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 18-bis

1. L'art. 18-bis della legge regionale 31/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis (Servizio di trasporto ferroviario di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 422/1997. Proroga del periodo transitorio). — 1. Il periodo transitorio di affidamento, da parte della Regione, della gestione dei servizi di trasporto ferroviario di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2006 secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di due anni qualora i soggetti affidatari del servizio, entro il 31 dicembre 2006, assolvano una delle condizioni previste dall'art. 18, comma 3-ter lettere a) e b) del decreto legislativo 422/1997.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 19

L'art. 19 della legge regionale n. 31/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Norma finanziaria). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base:

- 6.101 "Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale";
- 6.190 "Spese connesse alla mobilità e trasporti";

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.»

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti alla Unità Previsionale di Base 18.103 «Spesa per le deleghe a enti locali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° dicembre 2006

BURLANDO

07R0033

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 novembre 2006, n. 0346/Pres.

Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 8 febbraio 1982 n. 043/Pres. e successive modifiche con il quale è stato approvato il «Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Considerato che nell'ambito del Piano strategico 2005-2008, documento programmatico previsto dall'art. 13 del «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0247/Pres., e successive modifiche, risulta inserito, a valere per l'anno 2006, nel contesto dell'Azione B» - Razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie - di competenza della Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali, il progetto «B 11» concernente l'informatizzazione della redazione e composizione del *Bollettino ufficiale* della Regione con gestione diretta a cura della direzione medesima;

Atteso che la realizzazione di detto progetto, comportante l'acquisizione e l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e impostato su nuove modalità di gestione, consentirà la completa automazione delle procedure proprie di redazione del *Bollettino ufficiale* con conseguente eliminazione di operazioni manuali di composizione e correzione dei testi e di produzione di copie cartacee;

Stabilito che il *Bollettino ufficiale* redatto in forma informatica e sottoscritto digitalmente dal responsabile di redazione nel rispetto delle previsioni di cui al «Codice dell'amministrazione digitale» emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, assuma valore legale parimenti a quello redatto in forma cartacea, ritenendosi superate sia a livello tecnologico che giuridico le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione degli atti;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra rappresentato, di procedere all'aggiornamento della vigente disciplina regolamentare in materia di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione onde adeguarla alle modificate esigenze tecniche e di contenuto derivanti dall'applicazione della nuova procedura, mediante emanazione di un nuovo Regolamento;

Visto il testo all'uopo predisposto dalla Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 novembre 2006, n. 2601;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante norme per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 novembre 2006

ILLY

**Regolamento recante norme per le pubblicazioni
nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia**

Art. 1.

Natura e finalità del Bollettino ufficiale

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Al fine di garantire la più rapida informazione e renderne maggiormente agevole l'accesso, il *Bollettino ufficiale* della Regione è altresì redatto e diffuso attraverso l'utilizzo di elementi informatici e telematici.

3. Il *Bollettino ufficiale* della Regione, redatto in forma informatica e sottoscritto digitalmente dal direttore del servizio affari della presidenza della direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali in qualità di responsabile di redazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, assume valore legale parimenti a quello redatto in forma cartacea.

Art. 2.

Articolazione

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione è suddiviso in tre parti pubblicate unitariamente fatta salva, per esigenze organizzative, la possibilità in capo al responsabile della redazione del *Bollettino ufficiale* della Regione, di seguito denominata redazione, di stabilire una suddivisione diversa.

2. Le singole parti recano i seguenti titoli:

- a) parte prima: leggi, regolamenti e atti della Regione;
- b) parte seconda: leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali;
- c) parte terza: gare, avvisi e concorsi.

Art. 3.

Periodicità della pubblicazione

1. La pubblicazione avviene con cadenza settimanale, ogni mercoledì. Nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo.

2. In presenza di provvedimenti di particolare rilevanza, in caso di urgenza ovvero di necessità, vengono pubblicati supplementi.

3. I supplementi recano, un numero progressivo, la data di pubblicazione e il riferimento al *Bollettino ufficiale* della Regione della settimana.

Art. 4.

Contenuti della parte prima

1. Nella parte prima vengono pubblicati:

- a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) i decreti del Presidente della Regione;

- d) i decreti degli assessori regionali;
- e) i decreti dei direttori centrali e dei dirigenti regionali;
- f) le deliberazioni della giunta regionale;
- g) gli avvisi e le comunicazioni ufficiali delle direzioni centrali;
- h) le circolari esplicative di leggi o atti amministrativi regionali contenenti indirizzi riguardanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie di soggetti;
- i) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati.

2. Gli atti sono pubblicati sulla base di espressa previsione legislativa o regolamentare o, in casi particolari, quando sussista una esigenza di pubblica conoscenza dell'atto. La pubblicazione in tali casi è motivatamente disposta negli atti stessi.

3. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è effettuata nel testo integrale o per estratto, in conformità a quanto previsto o richiesto.

Art. 5.

Contenuti della parte seconda

1. Nella parte seconda sono pubblicati:

- a) gli atti normativi e amministrativi dello Stato e altri atti, avvisi, comunicati, circolari, sempre promananti dalle amministrazioni centrali dello Stato, che presentino rilevante interesse regionale;
- b) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale, i ricorsi aventi ad oggetto leggi statali o leggi della Regione e quelli relativi ai conflitti di attribuzioni coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione;
- c) gli atti di organi sopranazionali su segnalazione della direzione centrale competente.

2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è disposta dalla redazione, in forma integrale o per estratto o nella forma del comunicato.

Art. 6.

Contenuti della parte terza

1. Nella parte terza vengono pubblicati atti, su istanza di soggetti pubblici o privati, la cui pubblicazione è prevista per legge, regolamento o atto amministrativo, quali:

- a) bandi di gara e aste pubbliche;
- b) avvisi o comunicati concernenti:
 - 1) statuti di enti locali;
 - 2) tariffe per erogazione di servizi;
 - 3) accordi di programma;
 - 4) atti amministrativi già di competenza degli organi statali, la cui pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione sostituisce a tutti gli effetti quella prevista nel foglio annunci legali della provincia, strumenti urbanistici;
- c) concorsi, graduatorie, sorteggio di commissioni esaminatrici.

2. La richiesta di pubblicazione degli atti di cui al comma 1 contiene tassativamente l'indicazione della norma o dell'atto amministrativo che la prescrive o la rende necessaria.

3. Ulteriori esigenze di pubblicazione comportano l'applicazione delle tariffe diversificate di cui all'art. 11.

Art. 7.

«Errata corrige» ed «avviso di rettifica»

1. Qualora si riscontrino difformità tra testo inviato per la pubblicazione e testo pubblicato, si provvede a immediata «errata corrige», da inserirsi nel primo *Bollettino ufficiale* della Regione utile dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'errore. In tal caso nulla è dovuto da parte del richiedente.

2. Si provvede altresì ad appositi «avvisi di rettifica» nelle ipotesi di riscontrate o segnalate difformità tra testo originale e testo trasmesso per la pubblicazione. L'avviso di rettifica deve essere richiesto dal soggetto che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato, tramite nota scritta indirizzata alla redazione. In tal caso, la spesa è a carico del richiedente.

3. La correzione è disposta mediante un comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero atto.

Art. 8.

Modalità di pubblicazione

1. Le richieste di pubblicazione devono essere indirizzate alla Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio affari della presidenza - Redazione del *Bollettino ufficiale*.

2. Gli atti da pubblicare pervengono alla redazione in forma informatica, secondo le modalità di cui al comma 3. L'inoltro del documento in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione per via informatica.

3. La richiesta di pubblicazione degli atti per via informatica avviene secondo le seguenti modalità:

- a) il servizio informatico è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione (www.regione.fvg.it), ovvero alla casella di posta elettronica al seguente indirizzo: ufficio.bur@regione.fvg.it;
- b) i testi da pubblicare sono inoltrati utilizzando le funzioni del portale che consentono anche di determinare direttamente il costo della pubblicazione;
- c) il modello per la pubblicazione è reso disponibile attraverso il portale della Regione;
- d) per i soggetti privati, quando dovuto, è richiesta l'evidenza dell'avvenuto pagamento in fase di trasmissione del testo. In casi eccezionali il responsabile della Redazione può dare seguito alla richiesta di pubblicazione anche in assenza dell'attestazione di avvenuto pagamento.

4. Gli avvisi e i comunicati da inserire sono predisposti dai richiedenti nella forma più concisa possibile.

5. L'atto, compreso l'oggetto, il sunto o l'estratto sono redatti a cura del soggetto che ne richiede la pubblicazione.

6. Gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, sono trasmessi anche nella forma cartacea conforme a detta disciplina.

Art. 9.

Termini di pubblicazione

1. Gli atti destinati alla pubblicazione che sono acquisiti dalla redazione entro le ore 16 del lunedì, sono pubblicati entro il secondo mercoledì successivo.

2. Le richieste per le quali sono previsti da norme di legge o regolamentari specifici termini di pubblicazione, devono indicare espressamente i predetti termini e pervenire alla redazione in tempo utile per la loro pubblicazione, tenuto conto di quanto disposto nel comma 1.

3. Per pubblicazioni particolari o voluminose i tempi di pubblicazione sono concordati tra la redazione ed il soggetto che ne fa richiesta.

4. È facoltà della redazione restituire la richiesta di pubblicazione con motivata comunicazione al richiedente in caso di mancato rispetto delle modalità di trasmissione.

5. In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui all'art. 8 e ai commi 1, 2 e 3, la pubblicazione può essere differita.

6. L'evidenza dell'avvenuta pubblicazione avviene secondo le seguenti modalità:

- a) per le richieste pervenute per via telematica, attraverso il portale, lo stato della richiesta è desumibile dal portale stesso;
- b) per le richieste pervenute in forma cartacea, ad avvenuta pubblicazione, copia della pagina contenente l'inserzione di cui alla parte terza è trasmessa a cura della redazione al soggetto richiedente.

Art. 10.

Costi di pubblicazione

1. Per le pubblicazioni effettuate su richiesta di soggetti diversi dall'amministrazione regionale, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti, determinato tenuto conto dell'obbligatorietà o meno della pubblicazione e delle modalità di trasmissione.

2. Il pagamento dell'inserzione deve essere effettuato in via anticipata con le modalità in essere presso l'amministrazione regionale secondo le vigenti tariffe specificate nel *Bollettino ufficiale* della Regione e attestato con l'indicazione degli estremi del medesimo nella richiesta di pubblicazione. Qualora l'attestazione di avvenuto pagamento manchi, non si effettua la pubblicazione. In tale caso la redazione avvisa entro ventiquattro ore l'interessato, invitandolo ad integrare la richiesta di pubblicazione. La relativa ricevuta è inoltrata, preferibilmente a mezzo fax, alla direzione centrale patrimonio e servizi generali, servizio provveditorato, al quale compete la gestione amministrativo-contabile e provvede all'emissione di debita fattura.

Art. 11.

Determinazione dei prezzi e degli abbonamenti e vendita al pubblico

1. La giunta regionale determina il prezzo dei fascicoli e degli abbonamenti, nonché le tariffe delle varie inserzioni. I prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessità.

2. La giunta regionale stabilisce le modalità di attivazione degli abbonamenti che sono delle tre seguenti tipologie con tariffe differenziate:

- a) abbonamenti con accesso on-line;
- b) abbonamenti con spedizione di copia su CD;
- c) abbonamenti con spedizione di copia cartacea.

Art. 12.

Diffusione

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione è diffuso in forma elettronica integrale, sottoscritta con firma digitale a valore legale dal responsabile della redazione, attraverso un accesso riservato sul portale della Regione.

2. L'accesso riservato è garantito agli aventi diritto attraverso l'utilizzo di credenziali idonee.

3. Copia informatica a libero utilizzo, priva della firma elettronica e quindi del valore legale, è disponibile attraverso il sito delle Regione.

4. L'edizione cartacea del *Bollettino ufficiale* della Regione è in vendita presso il servizio provveditorato della direzione centrale patrimonio e servizi generali secondo modalità definite ed approvate con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 11, comma 1, ed è liberamente consultabile dal pubblico presso gli uffici relazione con il pubblico della Regione.

5. Nel prezzo di abbonamento è ricompresa la fornitura di un CD contenente l'intera pubblicazione annuale con i relativi indici e altre forme di ricerca.

Art. 13.

Abrogazione

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della giunta regionale 8 febbraio 1982, n. 043/Pres. (Norme regolamentari per le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia);

b) il decreto del Presidente della giunta regionale 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres. (Regolamento per le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Integrazione);

c) il decreto del Presidente della giunta regionale 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres. (Regolamento per le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Integrazione).

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Visto, il presidente: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 novembre 2006, n. 0348/Pres.

Regolamento di cui all'art. 8 della legge regionale n. 2/2006 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. un fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale;

Visto l'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 2/2006, in base al quale con regolamento regionale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonché le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 2/2006 per le quali viene richiesto il finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge regionale n. 2/2006, che demanda al regolamento di cui sopra l'individuazione delle modalità con le quali il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. presenta periodicamente al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari resoconti sull'amministrazione del Fondo medesimo;

Ritenuto pertanto di dare attuazione con regolamento all'art. 8, commi 7 e 14, della legge regionale n. 2/2006;

Sentita la commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 6 luglio 2006 ha espresso parere favorevole sulle linee guida del regolamento all'uopo predisposto;

Visto l'art. 8, comma 13, della legge regionale n. 2/2006, in base al quale il Comitato di gestione del Fondo esprime il parere sul regolamento in oggetto;

Sentito il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, che ha esaminato il testo di regolamento all'uopo predisposto nella seduta del 30 ottobre 2006 esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto il Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 novembre 2006, n. 2635;

Decreta:

È approvato il «Regolamento, di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 novembre 2006

ILLY

07R0019

Regolamento di cui all'art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari di cui all'art. 8, commi dal 6 al 22, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).

2. Attraverso il Fondo di cui al comma 1 la Regione intende:

a) agevolare l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari quale strumento per superare situazioni temporanee di disagio e per limitare le conseguenze negative derivanti dall'instabilità della condizione lavorativa;

b) evitare l'insorgere di situazioni di disagio in capo ai soggetti sospesi dal lavoro nel periodo di attesa dell'erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *Fondo*: il Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari di cui all'art. 8, commi dal 6 al 22, della legge regionale n. 2/2006;

b) *Mediocredito*: il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., banca che amministra mediante i propri organi sociali il Fondo;

c) *Banca convenzionata*: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Mediocredito;

d) *Beni di consumo durevoli*: i beni mobili individuati dall'art. 128, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo ai sensi della legge 29 luglio 2003, n. 229) che non esauriscano la loro utilità in un solo atto di consumo e del costo unitario minimo di euro 300,00. Nella nozione di beni di consumo durevoli ai fini del presente regolamento rientrano anche i beni mobili usati e i beni mobili registrati, anche usati.

Art. 3.

Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari

1. L'intervento del Fondo può essere richiesto, per le finalità di cui all'art. 4, commi 1 e 4, da persone maggiorenni residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, che non esercitino attività di impresa e che, alla data di presentazione della domanda alla banca convenzionata, siano impiegate esclusivamente con una o più delle seguenti forme contrattuali:

a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale;

b) contratto di lavoro intermittente;

c) contratto di inserimento;

d) contratto di lavoro a progetto;

e) collaborazione coordinata e continuativa stipulata con la pubblica amministrazione o nelle ipotesi di cui all'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

f) contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

2. Per essere ammessi alla garanzia del Fondo, i soggetti di cui al comma 1 devono attestare:

a) di avere prestato, per almeno dodici dei ventiquattro mesi precedenti alla data della presentazione della domanda, attività di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, documentabile mediante attestazioni relative ai compensi percepiti;

b) di avere conseguito, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti esentati dalla presentazione della dichiarazione, di avere comunque conseguito con riferimento all'anno precedente, un reddito complessivo non superiore ad euro 24.000,00.

3. Possono altresì chiedere l'intervento del Fondo, per la finalità di cui all'art. 4, comma 5, persone maggiorenni residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia che non esercitino attività di impresa sospese dal lavoro da un'impresa che abbia iniziato il procedimento per la concessione ovvero per la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 i richiedenti non devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

5. Ciascun soggetto richiedente può beneficiare per una sola volta dell'intervento del Fondo per ognuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 4, commi 1 e 4. Per la tipologia di cui all'art. 4, comma 5, lo stesso soggetto può beneficiare di un nuovo intervento del Fondo solo una volta restituito integralmente il finanziamento garantito.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

1. I finanziamenti per i quali è richiesta la garanzia del Fondo da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, devono essere finalizzati all'acquisto mediante compravendita di beni di consumo durevoli. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 6, comma 1, gli interessati devono presentare una dichiarazione di impegno ad utilizzare il finanziamento richiesto per l'acquisto di beni determinati che soddisfino i requisiti di cui al presente comma.

2. Gli acquisti di cui al comma 1 intervengono dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda di cui all'art. 6, comma 1, e non intervengono, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Gli acquisti non intervengono altresì fra società, persone giuridiche e coniugi, parenti e affini sino al secondo grado di amministratori e soci.

3. Il beneficiario è unico proprietario dei beni oggetto dell'intervento, nonché unico intestatario del finanziamento garantito dal Fondo.

4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono richiedere la garanzia del Fondo anche per la stipulazione con una banca convenzionata di un contratto di credito al consumo non avente ad oggetto l'acquisto di determinati beni.

5. I soggetti di cui all'art. 3, comma 3, possono richiedere la garanzia del Fondo per l'anticipazione da parte della Banca convenzionata dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, previa allegazione di una dichiarazione, sottoscritta dal datore di lavoro del richiedente, attestante l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della domanda di concessione o di proroga del trattamento.

Art. 5.

Forma ed entità della garanzia

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria a primo rischio decrescente a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, la garanzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale. L'importo della garanzia varia da un minimo di euro 4.950,00 ad un massimo di euro 10.080,00 qualora il soggetto richiedente dimostri di avere conseguito, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti esentati dalla presentazione della dichiarazione, dimostri di avere comunque conseguito con riferimento all'anno precedente un reddito annuale derivante da attività di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 e successive modifiche ed integrazioni, non inferiore ad euro 6.000,00, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b).

3. L'importo massimo della garanzia di cui al comma 2 è elevato ad euro 15.030,00 qualora il soggetto richiedente dimostri di avere conseguito, in base all'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, nel caso di richiedenti esentati dalla presentazione della dichiarazione, dimostri di avere comunque conseguito con riferimento all'anno precedente un reddito annuale derivante da attività di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera *m*), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni, non inferiore ad euro 7.500,00, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *b*).

4. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, la garanzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale. L'importo della garanzia varia da un minimo di euro 990,00 ad un massimo di euro 3.060,00.

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 5, la garanzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 90 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale, e comunque non superiore ad euro 3.060,00.

6. L'importo originario viene gradualmente ridotto mediante successive decurtazioni d'importo corrispondente all'ammontare delle prime quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.

7. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia copre fino al 90 per cento della perdita definitiva subita dalla banca convenzionata per capitale.

8. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della garanzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.

9. La garanzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali per l'acquisto dei medesimi beni.

Art. 6.

Modalità di richiesta dell'intervento del Fondo

1. Gli interessati presentano alla banca convenzionata la domanda di rilascio della garanzia, contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento, utilizzando lo schema approvato con decreto del direttore centrale della direzione lavoro, formazione università e ricerca pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Non sono ammesse domande cointestate.

2. Entro otto giorni lavorativi dalla presentazione delle domande di finanziamento e di rilascio della garanzia, complete in ogni loro parte, la banca convenzionata procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia del Fondo.

3. Entro il termine di cui al comma 2, la domanda di garanzia, sottoscritta congiuntamente dalla banca convenzionata e dal richiedente, è inoltrata al Mediocredito unitamente alla comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia del Fondo, ed alla documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 richiesti per l'ammissione alla garanzia del Fondo.

4. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 5, alla domanda di rilascio della garanzia di cui al comma 1 deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal datore di lavoro del richiedente, attestante l'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della domanda di concessione o di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Art. 7.

Rilascio della garanzia Stipulazione ed erogazione del finanziamento

1. Il Mediocredito assegna un numero identificativo progressivo ad ogni domanda pervenuta.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Mediocredito:

a) verifica la documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4;

b) subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, decide sull'ammissibilità all'agevolazione della domanda;

c) se la domanda è ammissibile, emette la fideiussione a favore della banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale della direzione lavoro, formazione università e ricerca pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

d) se la domanda è inammissibile, l'archivia evidenziandone i motivi.

3. Il Mediocredito può richiedere ai soggetti richiedenti o alla banca convenzionata, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Mediocredito.

4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Mediocredito archivia la domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti e alla banca convenzionata.

5. Entro tre giorni lavorativi dall'emissione della fideiussione o dall'archiviazione della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il Mediocredito:

a) comunica alla banca convenzionata e ai richiedenti il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 2. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *d*), la comunicazione contiene l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'archiviazione della domanda;

b) nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *c*), trasmette alla banca convenzionata l'originale del titolo, informandone contestualmente i richiedenti.

6. Entro otto giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, intervengono:

a) la stipulazione del contratto di finanziamento, da perfezionarsi secondo le caratteristiche di cui all'art. 12;

b) l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento;

c) la comunicazione al Mediocredito da parte della banca convenzionata, utilizzando uno schema approvato con decreto del direttore centrale della direzione lavoro, formazione università e ricerca pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alle lettere *a*) e *b*), e allegando anche il piano di ammortamento dell'operazione dal quale risultino definite almeno le quote capitali delle singole rate.

7. I termini di cui ai commi 3 e 6 possono essere prorogati o rideterminati dal Mediocredito su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.

8. La garanzia del Fondo è efficace dalla data di ricevimento da parte del Mediocredito della comunicazione di cui al comma 6, lettera *c*).

Art. 8.

Resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari

1. In attuazione dell'art. 8, comma 14, della legge regionale n. 2/2006 il Mediocredito, con cadenza trimestrale, trasmette al Comitato di gestione del Fondo, istituito ai sensi dell'art. 8, comma 11 della legge regionale n. 2/2006, resoconti sull'amministrazione del Fondo, i quali riportano:

a) gli estremi di tutte le richieste di garanzia evase nel trimestre, con l'indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento;

b) gli estremi di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento di ciascun resoconto, il Comitato di gestione può richiedere al Mediocredito per iscritto i chiarimenti ritenuti necessari.

3. Il Mediocredito rende i chiarimenti di cui al comma 2 per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui i chiarimenti resi dal Mediocredito non siano ritenuti esaustivi, il presidente del Comitato di gestione convoca una riunione del Comitato di gestione alla quale viene invitato un rappresentante del Mediocredito per rendere ulteriori delucidazioni.

Art. 9.

Estinzione della garanzia

1. La garanzia si estingue naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote capitali delle prime rate del finanziamento, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo, definita in base al piano d'ammortamento trasmesso al Mediocredito dalla banca convenzionata, senza che la banca stessa abbia comunicato al Mediocredito situazioni di inadempimento, la garanzia del Fondo è definitivamente estinta.

2. La garanzia si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento correlato, anche parziale se d'entità pari o superiore al residuo valore della garanzia stessa alla data di estinzione del finanziamento. In tali casi la banca convenzionata comunica l'evento al Mediocredito entro dieci giorni lavorativi dall'estinzione totale o parziale del finanziamento.

Art. 10.

Obblighi del Mediocredito

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con il Mediocredito per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.

2. La Regione, entro quindici giorni dal perfezionamento del procedimento di approvazione della convenzione di cui all'art. 8, comma 19, della legge regionale n. 2/2006, pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione apposito avviso e ne dà opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle banche la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

3. Il Mediocredito predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, mensilmente, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 11.

Obblighi della banca convenzionata

1. La valutazione del grado di solvibilità dei richiedenti la garanzia, intesa come capacità nel tempo di onorare puntualmente gli impegni finanziari derivanti dalle rate di finanziamento, è di esclusiva competenza della banca convenzionata. A tal fine la banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.

2. I finanziamenti possono essere perfezionati a tasso fisso o indicizzato, concordato tra le parti, il cui valore effettivo alla data di stipulazione del contratto di finanziamento non sia comunque superiore all'80 per cento del tasso d'interesse effettivo globale medio rilevato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), per la categoria «crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche», vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

Art. 12.

Caratteristiche dei finanziamenti

1. I contratti di finanziamento indicano esplicitamente la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui all'art. 14, comma 1.

2. I finanziamenti garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo non possono superare il valore dei beni mobili che si intendono acquistare comprensivo dell'IVA e degli altri oneri accessori ovvero corrispondente al totale del trattamento di cassa integrazione straordinaria spettante al soggetto richiedente e hanno una durata compresa tra i ventiquattro e i sessanta mesi.

3. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 5, i contratti di finanziamento devono prevedere, fermo restando il rispetto dei termini di durata massima dell'operazione di cui al comma 2, un periodo di preammortamento di 270 giorni con corresponsione degli interessi in un'unica soluzione allo scadere del periodo.

4. Non è ammessa novazione soggettiva per tutta la durata dell'esecuzione del contratto di finanziamento.

Art. 13.

Inadempimenti

1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata del finanziamento da parte dei beneficiari, la banca convenzionata comunica al Mediocredito, entro trenta giorni lavorativi dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la banca convenzionata informa il Mediocredito. La banca convenzionata trasmette al Mediocredito, trimestralmente ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei beneficiari relativamente alle rate di finanziamento insolute.

2. Nel caso in cui la banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette al Mediocredito copia della comunicazione stessa entro dieci giorni lavorativi dalla data d'invio.

3. La banca convenzionata comunica tempestivamente al Mediocredito, comunque entro quindici giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, ogni informazione o evento rilevanti per il rapporto di finanziamento nonché ogni variazione contrattuale relativa al finanziamento che sia rilevante per il rapporto di garanzia.

Art. 14.

Obblighi dei beneficiari

1. Nelle ipotesi di acquisto di beni di consumo durevoli di cui all'art. 4, comma 1, in sede di stipula del contratto di finanziamento, il beneficiario si obbliga, a pena di risoluzione del contratto, a:

a) acquistare i predetti beni entro novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento;

b) conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto per un periodo di due anni dalla data di erogazione del finanziamento;

c) mettere a disposizione della banca convenzionata, del Mediocredito o dell'amministrazione regionale la predetta documentazione di spesa, a seguito di specifica richiesta con finalità di controllo.

2. La documentazione di spesa di cui al comma 1 è costituita da:

a) per acquisti effettuati presso soggetti obbligati all'emissione di documentazione fiscale, l'originale di tale documentazione munito di quietanza nel quale siano evidenziati la descrizione dei beni acquistati ed i relativi singoli corrispettivi;

b) per acquisti effettuati presso soggetti non obbligati all'emissione di documentazione fiscale:

1) ove l'acquisto abbia ad oggetto beni mobili registrati, originale o copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento della proprietà con evidenziato il costo del bene;

2) ove l'acquisto abbia ad oggetto beni mobili non registrati, originale della dichiarazione del venditore nella quale siano evidenziati la descrizione del bene, le generalità dell'acquirente e l'attestazione della ricevuta del corrispettivo con specificato il relativo importo.

Art. 15.

Attivazione del Fondo

1. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora di cui all'art. 13, comma 2, il debitore non corrisponda le somme dovute, la banca convenzionata richiede al Mediocredito l'escussione della garanzia con indicazione:

a) degli importi reclamati al proprio debitore, suddivisi per tipologia;

b) delle determinazioni definitive assunte dal competente organo della banca convenzionata in merito all'eventuale avvio di altre azioni a tutela del proprio credito.

2. Il Mediocredito verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il Mediocredito attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla banca convenzionata l'importo dovuto nei limiti, comunque, del valore aggiornato della garanzia, come definito dall'art. 5, comma 7. Nel caso in cui la banca convenzionata non abbia comunicato le proprie determinazioni in merito all'avvio di altre azioni a tutela del proprio credito, la liquidazione s'intende effettuata a titolo definitivo, altrimenti s'intende effettuata a titolo provvisorio.

3. A conclusione dell'eventuale procedura di recupero promossa, la banca convenzionata, entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuto incasso ovvero dalla chiusura di tale procedura, comunica al Mediocredito gli elementi necessari alla determinazione dell'effettivo valore della garanzia e restituisce, con valuta pari a quella dell'incasso ovvero maggiorando l'importo degli interessi legali, l'eventuale eccedenza al Mediocredito stesso che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.

Art. 16.

In efficacia della garanzia

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:

a) la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le banche avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

b) mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 6, qualora non sia stato acquisito il benessere del Mediocredito per la proroga del termine medesimo;

c) non sia stato rispettato l'obbligo di informazione del Mediocredito previsto all'art. 13, comma 3;

d) la comunicazione al Mediocredito, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'art. 13, comma 1;

e) la comunicazione al Mediocredito da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'art. 13, comma 2;

f) la perdita subita dalla banca convenzionata sia stata causata da negligenza, da parte della banca medesima, nell'esercizio delle azioni per il recupero del credito;

g) qualora l'importo del finanziamento effettivamente erogato dalla banca convenzionata non consenta il rispetto dei valori minimi della garanzia di cui all'art. 5, commi 2 e 4.

Art. 17.

Termini

1. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 18.

Disponibilità del Fondo

1. Il Mediocredito comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a cura della direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e comunica ai richiedenti, le cui domande non siano state soddisfatte l'avvenuta archiviazione delle stesse con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Mediocredito comunica alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca l'entità delle risorse. Al raggiungimento di una disponibilità ritenuta congrua, la medesima Direzione centrale, con avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, determina la data dalla quale è possibile presentare nuovamente le domande.

Art. 19.

Norma di rinvio

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il presidente: ILLY*

07R0020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 novembre 2006, n. 0351/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di corsi professionali per il commercio. Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. ord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 29 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante: «Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»;

Visto, in particolare l'art. 8, comma 2, della citata legge regionale n. 29/2005 il quale prevede che, con regolamento regionale, sia stabilita la disciplina dei corsi professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, nonché ai fini dell'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui all'art. 1 della legge n. 426/1971 e all'art. 2 della legge n. 287/1991;

Ritenuto pertanto di approvare il regolamento di cui all'art. 8, comma 2, della citata legge regionale n. 29/2005;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2274;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di corsi professionali per il commercio», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 novembre 2006

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 29/2005 in materia di corsi professionali per il commercio

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge, disciplina l'organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi, utili ai fini della maturazione di uno dei requisiti professionali richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché dell'iscrizione al Registro esercenti il commercio (REC) inerente la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2.

Organizzazione dei corsi professionali

1. I corsi professionali, previsti dall'art. 8, comma 2, della legge, sono organizzati dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) di cui all'art. 85 della legge, direttamente dalla propria struttura organizzativa, senza delega ad altri soggetti.

2. Annualmente i CAT trasmettono alla Regione una relazione in cui sono indicati gli elementi indispensabili a identificare i corsi professionali svolti.

Art. 3.

Materie dei corsi professionali

1. I corsi professionali, di cui all'art. 2, prevedono gli insegnamenti delle seguenti materie:

- a) disciplina igienico sanitaria degli alimenti;
- b) disciplina igienico sanitaria delle attrezzature e degli ambienti di lavorazione e commercializzazione degli alimenti;
- c) tecniche di conservazione, manipolazione, trasformazione degli alimenti e dell'autocontrollo (HACCP);
- d) merceologia alimentare e nozioni di dietetica applicata;
- e) normativa a tutela del consumatore, con particolare riferimento a:
 - 1) etichettatura dei prodotti alimentari;
 - 2) obbligo del doppio prezzo per i prodotti venduti a unità di misura;
 - 3) peso netto;
 - 4) pubblicità dei prezzi;
- f) cenni di legislazione penale e norme a tutela del consumatore;
- g) disciplina della vendita dei funghi commestibili;
- h) elementi di amministrazione e contabilità aziendale, di legislazione del lavoro, previdenziale, tributaria e fiscale, nonché di disciplina amministrativa degli esercizi di somministrazione e tecniche di ristorazione.

Art. 4.

Durata dei corsi

1. I corsi professionali hanno una durata di almeno novanta ore, con un obbligo di frequenza pari ad almeno il 70 per cento dell'orario stabilito, pena la non ammissibilità dei candidati all'esame previsto dall'art. 9 della legge.

Art. 5.

Partecipazione ai corsi

1. I corsi professionali sono a titolo oneroso; può essere prevista, nella misura massima del 15 per cento dei posti disponibili, la partecipazione gratuita degli iscritti.

Art. 6.

Attuazione del comma 4 dell'art. 7 della legge

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7, comma 4, della legge è riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.

Art. 7.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso), il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento è fatta salva la disciplina dei corsi in fase di svolgimento.

Art. 9.

Abrogazione

1. Sono abrogati in particolare:

- a) il decreto del Presidente della Giunta 7 maggio 1999, n. 0146/Pres. (Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare; requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9);
- b) il decreto del Presidente della Giunta 4 maggio 2001, n. 0149/Pres. (Regolamento recante la determinazione delle disposizioni sui corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al REC di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 287/1991 e modificazioni al regolamento adottato con decreto n. 0146/Pres. del 17 maggio 1999).

Visto, il Presidente: ILLY

07R0048

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 novembre 2006, n. 0352/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 29 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») il cui art. 95 autorizza l'amministrazione regionale a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attuata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, anche con operazioni di locazione finanziaria immobiliare, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Visto che il comma 3 dell'art. 95 della citata legge regionale n. 29/2005 stabilisce che, con regolamento, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art., tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale n. 29/2005, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2275;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 novembre 2006

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 95 della legge regionale n. 29/2005 in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ivi previste a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

2. Il presente regolamento disciplina altresì gli obblighi e gli adempimenti delle imprese beneficiarie delle agevolazioni medesime.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) al comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 98, comma 5, della legge, di seguito denominato Comitato di gestione;

b) a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. con sede a Udine, di seguito denominato Mediocredito;

c) alle banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), convenzionate con Mediocredito ai sensi dell'art. 95, comma 2, della legge, di seguito denominate banche;

d) alle società locatrici: le società esercenti attività di locazione finanziaria iscritte all'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, convenzionate con Mediocredito ai sensi dell'art. 95, comma 2, della legge, di seguito denominate società locatrici;

e) alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, di seguito denominate imprese.

Art. 3.

Regime d'aiuto

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 4.

Imprese beneficiarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, beneficiano delle agevolazioni le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) iscritte nei registri, negli albi ovvero nei ruoli previsti per l'esercizio della relativa attività dalla normativa nazionale o regionale e operanti nei settori di attività economica come specificati, ai sensi della normativa vigente, con decreto del Direttore centrale delle attività produttive.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa, necessari per poter accedere alle agevolazioni, sono quelli individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. (Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000»), pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'11 gennaio 2006, n. 2.

3. Le domande per l'accesso alle agevolazioni possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ancora richiesto l'iscrizione ai registri, albi e ruoli di cui al comma 1, purché siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita IVA. L'avvenuta iscrizione è comunque documentata e accertata entro la data di erogazione dell'agevolazione.

Art. 5.

Imprese escluse

1. Non possono beneficiare delle agevolazioni le seguenti tipologie d'impresa:

a) le imprese che operano nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 70/2001;

b) le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.

Art. 6.

Iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative destinate alla creazione di un nuovo stabilimento commerciale, del turismo o dei servizi, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei processi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione e ammodernamento, concernenti i seguenti programmi di investimento:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresi l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento degli immobili stessi;

b) la realizzazione e la sistemazione dei piazzali necessari per il carico e lo scarico delle merci o per il parcheggio di autoveicoli, ivi comprese le opere di recinzione e di urbanizzazione e l'acquisizione dell'area;

c) la realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle sole strutture ricettive;

d) l'acquisto di macchine per il trasporto e il movimento delle merci, di attrezzature, di macchine d'ufficio e arredi necessari per l'esercizio dell'attività, di automezzi e di altri beni mobili strumentali strettamente funzionali all'attività esercitata e non suscettibili d'impiego diverso o promiscuo;

e) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione d'impresa;

f) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture e impianti necessari per la nautica da di porto;

g) la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di altri impianti e opere inerenti l'attività turistica.

2. Non sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti iniziative:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ammodernamento, la trasformazione, l'ampliamento di immobili destinati, per la natura dell'impresa richiedente, alla locazione;

b) l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto per le imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti.

Art. 7.

Tipologia delle agevolazioni condizioni generali di ammissibilità

1. Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie in forma di contributo in conto interessi in relazione ai finanziamenti finalizzati alla realizzazione, da parte delle predette imprese, delle iniziative di cui all'art. 6.

2. Per le sole iniziative riguardanti beni immobili, le agevolazioni sono concesse, in forma di contributo in conto canoni, anche a fronte di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria inerenti beni immobili da acquistare o da costruire da parte del locatore su scelte e indicazioni dell'utilizzatore che se ne assume tutti i rischi.

3. L'intensità delle agevolazioni è contenuta entro i limiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 0179/Pres. (Regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche, in adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese), pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del 16 agosto 2001 n. 33.

4. Le iniziative di cui all'art. 6 sono ammissibili a finanziamento agevolato solo se realizzate e destinate alle unità operative situate sul territorio regionale.

5. Le iniziative sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente con riferimento alle attività risultanti dai registri, dagli albi ovvero dai ruoli di cui all'art. 4, comma 1, al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto, di altre imposte e tasse nonché delle spese accessorie.

6. Le iniziative sono avviate in data successiva a quella di presentazione, da parte del soggetto richiedente, della domanda diretta a ottenere l'agevolazione.

7. Sono finanziati unicamente beni mobili nuovi di fabbrica.

8. Per le sole operazioni di finanziamento bancario:

a) sono ammessi gli investimenti relativi all'ammodernamento e alla trasformazione di beni immobili non di proprietà purché posseduti dall'impresa richiedente in base a un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 in ordine al vincolo di destinazione;

b) le iniziative concernenti la costruzione e l'ampliamento di beni immobili sono ammissibili solo nel caso l'impresa richiedente sia piena proprietaria della relativa area ovvero titolare del diritto di superficie della stessa;

c) nel caso le iniziative finanziate siano realizzate direttamente dall'impresa richiedente l'agevolazione, sono ammissibili i soli oneri sostenuti per l'acquisto di materiali e di servizi di terzi.

9. Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un precedente contratto di locazione finanziaria ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa richiedente.

10. Gli immobili oggetto di acquisto sono finanziati solo qualora non abbiano usufruito, nei dieci anni precedenti la domanda di contributo in esame, di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali aventi il medesimo obiettivo della domanda.

11. Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative poste in essere a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese, fatti salvi gli aiuti concessi sotto forma di garanzia, nel rispetto dei limiti complessivi di cui all'art. 7, comma 3.

Art. 9.

Condizioni generali delle operazioni di finanziamento bancario

1. Le operazioni di finanziamento bancario hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a quindici anni. Al fine di definire tale durata, le banche concedenti il finanziamento considerano il tipo e la durata operativa dei beni finanziati.

2. I finanziamenti sono attivati per assicurare una copertura massima del 75 per cento del programma di investimento ritenuto ammissibile.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolabili è pari a 50 mila euro e quello massimo a 2 milioni di euro.

4. Le operazioni di finanziamento sono poste in essere a tasso fisso, in misura pari all'Interest Rate Swap (IRS) lettera per operazioni in euro, maggiorato di un interesse aggiuntivo (spread) pari a cento punti base. Il tasso annuo così definito è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.

5. L'IRS da considerare ai fini della determinazione del tasso di cui al comma 4 è quello pubblicato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente alla data di stipula del contratto di finanziamento quotato con riferimento alle seguenti scadenze:

a) dieci anni, per i finanziamenti con durata fino a dieci anni;

b) quindici anni, per i finanziamenti con durata superiore a dieci anni.

6. I piani di ammortamento, che prevedono scadenze semestrali posticipate e la corresponsione degli interessi calcolati sui debiti residui con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360), sono definiti in base a una delle seguenti modalità:

a) quota capitale costante;

b) rata costante.

7. Fatta salva la durata complessiva dell'operazione, il piano di rientro del finanziamento può prevedere anche un periodo di preammortamento, corrispondente a quello di utilizzo del finanziamento stesso, della durata massima di trenta mesi, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Comitato di gestione a fronte di richieste adeguatamente motivate. Anche gli interessi di preammortamento, calcolati sugli importi erogati con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360), sono riconosciuti in via posticipata con scadenze semestrali determinate tenendo conto di quelle stabilite per l'ammortamento.

Art. 10.

Condizioni generali delle operazioni di locazione finanziaria immobiliare

1. Le operazioni di locazione finanziaria immobiliare hanno una durata non inferiore a otto anni e non superiore a quindici anni. La durata considerata è quella intercorrente tra la data dell'ultima consegna dei beni locati e la data di scadenza dell'ultimo canone. La data di consegna dei beni locati corrisponde all'effettiva decorrenza economica dell'operazione.

2. L'ammontare minimo delle operazioni di locazione finanziaria è pari a 50 mila euro e quello massimo a 2 milioni di euro, assicurando nel contempo una copertura massima del 75 per cento del valore dei beni locati. La quota residua minima del 25 per cento è costituita dal valore dell'anticipazione, dal prezzo, al valore attuale, convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione e dall'eventuale parte di finanziamento eccedente i predetti limiti massimi d'importo e di copertura.

3. Le operazioni di finanziamento sono poste in essere a tasso fisso come definito all'art. 9, commi 4 e 5.

4. Alle operazioni che prevedono canoni con periodicità diversa rispetto a quella semestrale, sono applicati tassi di periodo equivalenti al tasso semestrale di cui al comma 3.

5. Con esclusione del canone anticipato, i piani finanziari prevedono canoni con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Gli interessi decorrono dalla data dell'ultima consegna dei beni, sono riconosciuti in via posticipata e calcolati in base all'anno commerciale (360/360). Non è consentita la capitalizzazione di eventuali oneri di prelocazione.

Art. 11.

Modalità di determinazione dell'agevolazione nel finanziamento bancario

1. L'agevolazione relativa ai finanziamenti bancari decorre dalla data della prima erogazione del finanziamento e cessa con la scadenza dell'ultima rata di ammortamento. L'agevolazione non può essere erogata prima dell'avvenuto completamento dei programmi d'investimento.

2. L'ammontare dell'agevolazione corrisponde a una quota degli interessi pagati dalle imprese beneficiarie, pari al 65 per cento di quelli definiti con le modalità di cui all'art. 9 sui medesimi debiti residui, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 3. L'onere per interessi a carico delle imprese beneficiarie, al netto dei contributi, non può essere inferiore al 2 per cento su base annua e l'intervento a carico dell'amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4 per cento su base annua.

3. L'agevolazione compete solo relativamente agli interessi di preammortamento e alle rate di ammortamento da corrispondere per intero da parte delle imprese beneficiarie.

Art. 12.

Modalità di determinazione dell'agevolazione nella locazione finanziaria

1. L'agevolazione relativa a operazioni di locazione finanziaria decorre dalla data dell'ultima consegna dei beni locati documentata dalla sottoscrizione del relativo verbale e cessa con la data di scadenza dell'ultimo canone. L'agevolazione non copre eventuali oneri di prelocazione.

2. L'ammontare dell'agevolazione corrisponde a una quota degli interessi pagati dalle imprese beneficiarie, pari al 65 per cento di quelli definiti con le modalità di cui all'art. 10 sui medesimi debiti residui, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 3. L'onere per interessi a carico delle imprese beneficiarie, al netto dell'agevolazione, non può comunque essere inferiore al 2 per cento su base annua e l'intervento a carico dell'amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4 per cento su base annua.

3. L'agevolazione compete solo relativamente ai canoni corrisposti per intero dalle imprese beneficiarie ed è erogata alle stesse con cadenza semestrale per tutte le scadenze del periodo.

Art. 13.

Procedimento per la concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse con procedimento valutativo a sportello previsto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso).

2. Le domande, il cui schema è approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono presentate presso il soggetto concedente il finanziamento che ne attesta la data di ricevimento.

3. Ad avvenuta concessione del finanziamento, la banca ovvero la società locatrice trasmette a Mediocredito, entro novanta giorni dalla presentazione, le domande ricevute, che vengono acquisite da una specifica gestione. A ciascuna domanda è attribuito un numero di posizione progressivo, in base all'ordine cronologico di arrivo alla predetta gestione, che è comunicato alla banche ovvero alla società locatrice e all'impresa richiedente. Mediocredito avvia la relativa istruttoria per verificare e accertare la completezza formale e la congruità delle informazioni fornite dalle banche ovvero dalle società locatrici e dalle imprese richiedenti.

4. Mediocredito determina in via provvisoria, in base alle informazioni ricevute e ai tassi vigenti, l'entità dei contributi relativi alle domande per cui risulta conclusa l'istruttoria. In seguito, nel caso vi siano sufficienti risorse a disposizione, sottopone all'esame del Comitato di gestione le domande predette. In caso contrario, Mediocredito comunica alle imprese richiedenti e alle banche ovvero alle società locatrici la sospensione dell'istruttoria.

5. Ai sensi dell'art. 97 della legge, il Comitato di gestione delibera in merito all'ammissibilità delle iniziative, alla concessione delle agevolazioni, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi necessari alle proprie determinazioni, al diniego delle domande con adeguata motivazione. In tale sede, in base alle informazioni al momento disponibili e ai tassi vigenti, è definita anche l'intensità lorda dell'aiuto che è in ogni caso contenuta entro i limiti di cui all'art. 7, comma 3.

6. Mediocredito comunica alla banca ovvero alla società locatrice e all'impresa richiedente l'esito della domanda entro i quindici giorni lavorativi successivi.

7. La banca ovvero la società locatrice trasmette a Mediocredito, entro trenta mesi dalla comunicazione di cui al comma 6, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Comitato di gestione a fronte di richieste adeguatamente motivate, e comunque dopo la totale erogazione del finanziamento ovvero la consegna dei beni locati, una comunicazione riguardante:

a) l'avvenuto accertamento dei requisiti oggettivi e la descrizione dell'intervento realizzato con l'indicazione degli importi ammissibili ad agevolazione;

b) la stipula del contratto di finanziamento;

c) l'erogazione del finanziamento bancario oppure la consegna dei beni locati.

8. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 7 comporta la decadenza della domanda di agevolazione.

9. Mediocredito attiva l'istruttoria per le domande per le quali è pervenuta la comunicazione di cui al comma 7 tendente a verificare e accertare la completezza formale e la congruità delle informazioni fornite dalle banche ovvero dalle società locatrici e dalle imprese richiedenti. Le eventuali variazioni tra gli investimenti effettivamente realizzati rispetto alle iniziative originariamente previste devono essere contenute entro il 20 per cento; nel caso tale limite venga superato la domanda è nuovamente sottoposta all'esame del Comitato di gestione.

10. A conclusione dell'istruttoria, i fondi per le agevolazioni sono utilizzati con le seguenti modalità:

a) le quote di agevolazione relative a scadenze già decorse sono prelevate dalle disponibilità conferite dall'amministrazione regionale e riconosciute alle imprese beneficiarie per il tramite delle banche ovvero delle società locatrici concedenti i finanziamenti;

b) le quote di contributo relative a scadenze future sono attualizzate secondo le procedure previste e quindi prelevate dalle disponibilità di cui alla lettera a). I contributi sono riconosciuti alle imprese beneficiarie per il tramite delle banche ovvero delle società locatrici concedenti i finanziamenti in corrispondenza delle scadenze delle rate o dei canoni del finanziamento medesimo.

11. Su richiesta di Mediocredito, la banca ovvero la società locatrice fornisce, entro sessanta giorni, l'eventuale documentazione integrativa ovvero esplicativa resasi necessaria in base alle risultanze dell'istruttoria.

12. La rinuncia dell'impresa beneficiaria va comunicata a Mediocredito per il tramite delle banche ovvero delle società locatrici. Per effetto della stessa decadono automaticamente le domande già presentate o le eventuali agevolazioni già concesse.

Art. 14.

Obblighi delle imprese beneficiarie

1. In sede di stipula del contratto di finanziamento l'impresa si impegna a:

a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);

b) consentire l'accesso presso la propria sede e le proprie dipendenze, effettivamente interessate dalle iniziative oggetto dell'agevolazione, ai funzionari dell'amministrazione regionale e a quelli della banca ovvero della società locatrice concedente il finanziamento per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 17;

c) comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata, alla banca concedente il finanziamento ovvero alla società locatrice e al Comitato di gestione la cessazione dell'attività finanziata ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento;

d) rilasciare alla banca concedente il finanziamento ovvero alla società locatrice, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto dei vincoli di cui all'art. 16.

Art. 15.

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione dell'agevolazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dalla concessione dell'agevolazione. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 16.

Vincolo di destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione

1. Le imprese beneficiarie mantengono, pena la revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dei contributi.

2. Limitatamente alle imprese insediate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE e per le quali si applica l'elevazione dell'intensità di aiuto prevista dall'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0179/2001, richiamato all'art. 7 comma 3, l'impresa è tenuta a mantenere l'investimento nella zona ammessa alla deroga per un periodo di almeno cinque anni.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti, tecnicamente superati o comunque inidonei all'uso, possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni. Per tali beni non può essere presentata domanda alcuna di agevolazione.

4. Nel caso di conferimento, cessione d'azienda o di ramo d'azienda, comprendente tutti i beni oggetto di agevolazione, trasformazione, fusione d'impresa, successione *mortis* causa nella proprietà dell'azienda, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'agevolazione può essere confermata dal Comitato di gestione all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 17.

Documentazione, controlli e accertamenti

1. In fase di erogazione dei finanziamenti, le banche interessate acquisiscono agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese oggetto dell'agevolazione.

2. La documentazione di spesa è vistata in originale dalla banca concedente il finanziamento, dopo la concessione, con la seguente dicitura «Spesa finanziata in tutto o in parte con le agevolazioni previste dall'art. 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29» e conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale.

3. Relativamente alle operazioni di locazione finanziaria, tutte le fatture emesse, riferite agli anticipi, ai canoni e al riscatto finale, riportano la medesima dicitura di cui al comma 2.

4. Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni delle imprese beneficiarie e delle banche ovvero delle società locatrici.

5. La Direzione centrale attività produttive effettua presso Mediocredito, le banche e le società locatrici ovvero direttamente presso le imprese beneficiarie, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni.

Art. 18.

Decadenza e revoca

1. Le agevolazioni sono revocate nei casi in cui sono posti in essere comportamenti difforni dalle disposizioni normative e regolamentari.

2. Le revoche delle agevolazioni operano dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata o dell'ultimo canone, relativo a una semestralità di contributi, antecedente l'evento che ha determinato la revoca.

3. Le agevolazioni sono revocate, con l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti secondo le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, nei seguenti casi:

a) mancata destinazione dei finanziamenti oggetto di agevolazione agli scopi previsti dalla legge;

b) agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o infedeli;

c) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

4. L'alienazione del bene oggetto dell'agevolazione dopo la scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1, comporta la revoca dell'agevolazione medesima dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata o dell'ultimo canone, relativo ad una semestralità di agevolazioni, del finanziamento agevolato precedente alla data in cui si è verificato l'evento.

5. Le banche e le società locatrici concedenti i finanziamenti segnalano a Mediocredito situazioni o fatti che risultino ostativi alla concessione o al mantenimento delle agevolazioni alla luce delle disposizioni normative e regolamentari.

6. Le quote di agevolazione non più spettanti alle imprese beneficiarie sono restituite a Mediocredito e destinate in aumento dei fondi disponibili per nuovi interventi agevolativi.

Art. 19.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 21.

Norma transitoria

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 19, della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le imprese che abbiano richiesto oppure ottenuto, successivamente all'entrata in vigore della legge, le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36) e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0250/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale n. 36/1996 come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale n. 2/2002) possono chiedere, fatta salva la validità della domanda originariamente presentata, la concessione ovvero la conferma dell'agevolazione in base alle disposizioni del presente regolamento, purché il finanziamento non sia stato completamente erogato ovvero, per le operazioni di locazione finanziaria, non sia intervenuta l'ultima consegna dei beni locati.

Art. 22.

D u r a t a

1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001.

Art. 23.

Norma finale

1. Il presente regolamento non è soggetto all'obbligo di notificazione previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

2. Ad avvenuta esecutività, il regime di aiuto di cui al presente regolamento viene comunicato alla commissione, nei termini e con le modalità previste dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Art. 24.

A b r o g a z i o n e

1. E abrogato in particolare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0250/2002.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0049

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2006, n. 12.

Contributo a favore dell'Accademia di belle arti «Pietro Vannucci» di Perugia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 49 del 25 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione, in armonia con i principi generali e programmatici dello Statuto, riconosce un contributo a favore dell'Accademia di belle arti «Pietro Vannucci» di Perugia, al fine di consolidarne e rilanciarne il ruolo di unica accademia di belle arti presente in Umbria.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di € 100.000,00 da iscrivere in termini di competenza e di cassa alla U.P.B. 02.1.010 (cap. 745), denominata «Contributi ad enti ed associazioni».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella U.P.B. 15.1.003 (cap. 6080), denominata «Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione».

3. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 ottobre 2006

LORENZETTI

(Omissis)

07R0113

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2006, n. 13.

Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 50 del 31 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione istituisce l'ufficio del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato garante.

2. Il garante, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone di cui al comma 1.

3. I destinatari della presente legge sono: le persone presenti negli istituti penitenziari, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, le persone in stato di arresto ovvero di fermo, nonché le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 2.

Designazione e nomina del garante

1. Il consiglio regionale designa, mediante elezione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri regionali assegnati, il garante di cui all'art. 1.

2. Il garante è scelto tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario. Il garante per esperienze acquisite nella tutela dei diritti deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

3. Il garante è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo garante.

Art. 3.

Incompatibilità

1. La carica di garante è incompatibile con quella di:

a) membro del parlamento italiano e membro del parlamento europeo, Ministro, presidente della regione, presidente della provincia, sindaco, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

2. Il garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo. Il conferimento dell'incarico di garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 4.

Decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca

1. Il presidente del consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dall'incarico dandone immediata comunicazione al consiglio regionale il quale provvede, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, alla designazione di un nuovo garante entro e non oltre novanta giorni.

2. Il consiglio regionale in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell'art. 2, comma 1.

3. Il consiglio regionale può revocare il garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso il consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell'art. 2, comma 1.

Art. 5.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico è determinato dalla giunta regionale in misura non superiore allo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali.

2. Qualora il garante eserciti una attività di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al comma 1 è ridotto del quaranta per cento.

3. Al garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca fuori Regione è dovuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali.

Art. 6.

F u n z i o n i

1. Il garante per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale e in previsione della promozione dei diritti di partecipazione alla vita civile, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e con la magistratura di sorveglianza, le seguenti funzioni:

a) assume iniziative volte ad assicurare che alle persone di cui all'art. 1, comma 3 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'art. 1, comma 3 dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative;

c) si attiva, anche nei confronti delle amministrazioni competenti, affinché queste assumano le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);

e) propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l'adozione delle opportune iniziative o l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di perdurata assenza di quanto previsto alla lettera d);

f) propone agli organi regionali competenti. l'adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'art. 1, comma 3;

g) esprime parere, su richiesta degli organi regionali competenti, relativamente alle materie della presente legge;

h) propone iniziative di informazione, di promozione culturale e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

2. Il garante è membro dell'osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post. penitenziaria.

3. Il garante per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, ha facoltà di acquisire gli esiti delle decisioni conseguenti alla concertazione della programmazione sociale di territorio ed ha facoltà di formulare proposte al tavolo regionale del welfare per le tematiche inerenti la propria funzione.

4. Il garante informa periodicamente la commissione consiliare competente in materia, sull'attività svolta.

Art. 7.

Ufficio del garante

1. Il garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di risorse messe a disposizione dalla giunta regionale.

2. Le modalità organizzative e le risorse per lo svolgimento delle funzioni del garante sono definite dalla giunta regionale con proprio atto, d'intesa con il garante stesso, sentita la competente commissione consiliare.

3. Il garante può avvalersi, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione dell'osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post. penitenziaria, della conferenza regionale volontariato giustizia, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

Art. 8.

Protocolli d'intesa

1. Il garante promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti volti a:

a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'art. 1;

b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante con particolare riguardo alle modalità di accesso negli istituti di pena.

Art. 9.

Relazione annuale

1. Il garante, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti al consiglio regionale ed alla giunta regionale.

2. La relazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su organi di stampa della Regione o indipendenti.

3. Il consiglio regionale discute la relazione in una apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.

4. Le attività del garante ed i materiali documentali ed informativi connessi alla sua funzione vengono pubblicati su apposita sezione del sito della Regione.

5. Gli organi regionali con competenze attinenti dovranno trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazioni riepilogative comprensive di statistiche sintetiche sui servizi o progetti attivati e sui risultati raggiunti.

Art. 10.

Norme finali e transitorie

1. Il consiglio regionale provvede alla elezione del garante ai sensi dell'art. 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale approva l'atto di cui all'art. 7, comma 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti agli articoli 5, 6 comma 1, lettera h), 7 comma 3 e 8 comma 1, lettera a) è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.001 che assume la nuova denominazione «Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale» (cap. 2711-2712-2713).

2. Al finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2006 denominata «Fondi di riserva» (cap. 6100).

3. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 18 ottobre 2006

LORENZETTI

(Omissis)

07R0114

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2006, n. 14.

Art. 45 e art. 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziante a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2005, modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e 10 febbraio 2006, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 55 del 4 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Saldo finanziario

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, è accertato in euro 108.372.620,17. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'art. 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'art. 11, comma 4, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, la giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 108.372.620,17, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2006 e con onere massimo di ammortamento di euro 600.000,00 per l'anno 2006 e di euro 8.900.000,00 dal 2007 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2006 e successivi, del bilancio pluriennale 2006/2008.

3. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

Art. 3.

Fondi da riscrivere

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2006, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2005, a norma dell'art. 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.123.915.330,98 come risulta dalla tabella C, allegata alla presente legge.

Art. 4.

Fondi perenti

1. Per gli effetti di cui all'art. 42, comma 3 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, è approvata la tabella D, allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2005 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2006 e di cui all'art. 3.

Art. 5.

Modificazione all'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 - Ricorso al mercato

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, l'importo di «56.775.500,00» è sostituito con l'importo di «57.168.500,00».

Art. 6.

Art. 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Istituzione capitolo di spesa.

1. Ai sensi dell'art. 32, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, nella U.P.B. 06.1.002 della spesa del bilancio regionale, denominata «Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico», è istituito il capitolo n. 3150 denominato contributi regionali per l'effettuazione dei servizi ferroviari.

Art. 7.

Modifica denominazione U.P.B.

1. Le denominazioni delle unità previsionali di base della parte spesa del bilancio regionale nn. 13.1.005 e 13.1.007 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

«Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali» e «Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap».

Art. 8.

Modificazioni alle tabelle allegate alle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e 10 febbraio 2006, n. 3

1. La tabella E, della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alla destinazione del mutuo per l'esercizio finanziario 2006, è sostituita dalla allegata tabella E.

2. La tabella H, della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2003 al 2005, è sostituita dalla allegata tabella F.

3. Alla tabella C, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G.

4. Alla tabella D della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazione di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H.

5. La tabella L della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I.

6. La tabella M della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006, è sostituita dalla allegata tabella L.

7. La tabella O della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, è sostituita dalla allegata tabella M.

Art. 9.

Variazioni al bilancio

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme riscritte ai sensi dell'art. 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 novembre 2006

LORENZETTI

(Omissis)

07R0115

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2006, n. 1.

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali del territorio e consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, con la presente legge disciplina l'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 2.

Definizioni

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi economici territoriali di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive modifiche, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

Art. 3.

Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali

1. I distretti rurali, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:

a) la presenza di attività e funzioni proprie dell'agricoltura e del suo ruolo multifunzionale di manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, del turismo rurale, dell'agriturismo, dell'artigianato, della piccola industria e delle altre attività produttive locali, aventi una comune base territoriale ed organizzate in funzione della scelta del ciclo corto e della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali;

b) produzioni agricole, artigiane, della piccola industria di beni e servizi che siano coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio o significative per l'economia locale anche per tradizione e per vocazione naturale e territoriale e di rilevante interesse sociale e culturale;

c) l'esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;

d) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica e di formazione professionale, indispensabili per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e per la cura del patrimonio forestale;

e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria locale;

f) un'identità storica e paesaggistica omogenea, anche determinata dalla presenza di aziende agricole a conduzione familiare radicate nel territorio.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 necessari ai fini dell'individuazione, i distretti rurali possono essere caratterizzati dalla presenza di:

a) aree di programmazione integrata individuate ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 (programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio) e successive modifiche;

b) percorsi realizzati ai sensi della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) e successive modifiche.

3. Possono far parte dei distretti rurali aree agricole periurbane che, pur in contesti di forti dinamiche insediative extragricole, presentano uno spiccato interesse agricolo di carattere multifunzionale coerente con le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale e con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.

Art. 4.

Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità

1. I distretti agroalimentari di qualità, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:

a) una produzione, legata ad una o più filiere significative per l'economia locale nonché ad uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della normativa vigente, tradizionali o tipici;

b) l'esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra imprese agricole ed imprese agroalimentari, considerato in tutte le componenti della filiera: produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione;

c) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica ed organizzativa nonché di assistenza tecnica e di formazione professionale delle imprese agricole ed agroalimentari del territorio;

d) la presenza di un sistema consolidato di scambi ed integrazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari ed i fenomeni culturali e turistici locali;

e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese agricole ed agroalimentari per la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

Art. 5.

Individuazione

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono individuati con deliberazione della giunta regionale, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, previo confronto con le province, gli altri enti locali interessati e le rappresentanze economiche e sociali nonché con le autonomie funzionali.

Art. 6.

Piano di distretto

1. La giunta regionale, tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria, elabora, previo confronto con le province e gli altri enti locali interessati nonché con le rappresentanze economiche e sociali, un piano di distretto per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio in coerenza con le tradizioni storico-culturali e le vocazioni naturali del territorio stesso.

2. Il piano di cui al comma 1 è elaborato sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 8 ed è adottato dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'individuazione del distretto.

3. Il piano di distretto, in particolare:

a) indica la forma organizzativa prescelta, il soggetto gestore nonché le relative funzioni;

b) contiene una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto, anche in riferimento alle caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4;

c) prevede le iniziative per il perseguimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio, con particolare riguardo al consolidamento dell'agricoltura biologica, allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alle biodiversità, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla integrazione del mondo agricolo con quello agroalimentare, alla valorizzazione dei fenomeni socio-culturali e turistici che interessano il mondo agricolo e forestale;

d) propone interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agricole ed agroalimentari, per la creazione di efficienti sistemi di commercializzazione, anche al fine di incentivare la diffusione di prodotti di qualità certificati secondo la normativa vigente.

4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 8.

Art. 7.

Progetti di sviluppo dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità

1. La Regione, in conformità ai contenuti del piano di distretto di cui all'art. 6, finanzia progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti di cui al comma 1 che, in linea con i contenuti del piano di distretto di cui all'art. 6, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;

b) sostenere la riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;

c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;

d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell'occupazione;

e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell'esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedire o ritardare lo sviluppo;

f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.

3. La Regione non ammette a finanziamento i soggetti di cui al comma 1 che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 8.

Regolamento

1. La giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di integrazione e di attuazione.

2. Il regolamento, in particolare, stabilisce:

a) i requisiti dei soggetti gestori;

b) i criteri e le modalità per l'elaborazione e la presentazione dei piani di distretto, nonché per il loro aggiornamento;

c) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità nonché i criteri di valutazione degli stessi per la conseguente formazione di una graduatoria;

d) le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale, nonché le modalità di concessione ed erogazione in riferimento ai vari tipi di intervento;

e) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;

f) le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli da parte dell'amministrazione regionale sui distretti rurali e sui distretti agroalimentari di qualità e sullo stato di attuazione dei relativi progetti di sviluppo nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la istituzione nell'ambito della U.P.B. C 12 di un apposito capitolo di spesa denominato «Contributi in conto capitale a favore delle iniziative inerenti i distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità» e con lo stanziamento per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 di euro 2.000.000,00.

2. Alla istituzione del capitolo di spesa di cui al comma 1 ed alla copertura del relativo onere si provvede con legge di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006/2008.

Art. 10.

Clausola di sospensione

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi a condizione che siano autorizzati dalla Commissione europea e a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio dell'avviso concernente la relativa autorizzazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 gennaio 2006

MARRAZZO

(Omissis)

07R0075

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2006, n. 2.

Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Con la presente legge la Regione, nelle more del riordino del servizio sanitario regionale e dell'emanazione della legge regionale prevista dall'art. 55 dello Statuto, detta norme relative all'ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) aventi sede nel territorio regionale, di seguito denominati istituti, in conformità ai principi stabiliti dallo stesso decreto legislativo e dall'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e successive modifiche, nonché, tenuto conto dell'atto d'intesa stipulato ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo.

2. L'ordinamento degli istituti è, in particolare, fondato sui principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all'attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.

Art. 2.

Natura giuridica e attività di ricerca

1. Gli istituti costituiscono parte integrante del sistema sanitario nazionale e regionale, nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza, funzioni di alta specialità relative alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali e alla formazione, riconosciute ai sensi del capo IV del decreto legislativo n. 288/2003, e si configurano quali enti pubblici dipendenti dalla Regione a rilevanza nazionale, dotati di autonomia amministrativa patrimoniale e contabile.

2. Gli istituti, in particolare, indirizzano e programmano la propria attività di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di riferimento. A tal fine, essi si dotano di strumenti e conoscenze necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della ricerca. Gli istituti partecipano attivamente ai programmi di collaborazione in rete tra istituti della stessa disciplina di riconoscimento ed anche di diversa disciplina, ove sinergica e complementare, promuovendo e favorendo la circolazione delle conoscenze e delle professionalità.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi degli istituti:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio sindacale;
- d) il direttore scientifico.

Art. 4.

Consiglio di indirizzo e verifica

1. La funzione di indirizzo e controllo è svolta dal consiglio di indirizzo e verifica, di seguito denominato consiglio, composto da cinque membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza, di cui:

- a) uno con funzione di presidente nominato dal Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, primo periodo dello Statuto sentito il Ministro della salute;
- b) uno nominato dal Ministro della salute;
- c) tre nominati dal Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 55, comma 3, primo periodo dello Statuto.

2. Il consiglio determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza agli stessi delle attività svolte e dei risultati raggiunti. In caso di risultato negativo, il consiglio riferisce al Presidente della Regione proponendo le misure da adottare.

3. Il consiglio, inoltre, esprime parere obbligatorio in ordine agli atti del direttore generale di cui all'art. 5, comma 4, lettere c), d) ed e).

4. Il consiglio dura in carica per un periodo massimo di cinque anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 55, comma 4, dello Statuto e alle relative sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico nonché i componenti del collegio sindacale.

5. Al presidente e agli altri componenti del consiglio spetta un'indennità lorda annua determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio).

Art. 5.

Direttore generale

1. La responsabilità della gestione complessiva dell'istituto è affidata al direttore generale nominato dal Presidente della Regione tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) esperienza qualificata, almeno quinquennale, di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina.

2. L'incarico del direttore generale ha natura esclusiva e una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 6, è disciplinato da contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato in conformità all'apposito schema approvato dalla giunta regionale ed il relativo trattamento economico è quello stabilito nella misura massima per i direttori generali delle aziende sanitarie.

3. Il direttore generale assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi stabiliti dal consiglio nonché con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria, è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo di cui all'art. 8.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto e provvede, in particolare:

- a) alla nomina del collegio sindacale;
- b) alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
- c) all'adozione del regolamento di organizzazione e funzionamento;
- d) all'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio;
- e) all'adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l'alienazione del patrimonio e la costituzione o la partecipazione a società, consorzi, associazioni o altri enti;
- f) al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla determinazione degli obiettivi e delle priorità per la gestione dell'istituto ed all'assegnazione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali;
- g) alla verifica della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa nonché della qualità dei servizi.

5. Il direttore generale adotta, altresì, tutti gli altri atti indicati dalla legislazione vigente e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'istituto e riferisce periodicamente al consiglio in ordine alla gestione dell'istituto stesso.

6. Il direttore generale cessa, comunque, dall'incarico con conseguente risoluzione del contratto:

- a) il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale neoletto, salvo rinnovo, ovvero alla data di insediamento del nuovo direttore generale nominato dal Presidente della Regione neoletto prima del suddetto termine;
- b) al compimento del settantesimo anno di età.

7. Al direttore generale dell'istituto si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i direttori generali delle aziende sanitarie, nonché in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, penultimo e ultimo periodo, e 3-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

Art. 6.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'attività dell'istituto e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, controlla l'amministrazione sotto il profilo economico, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa, fornisce al direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede a ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dal presidente della Regione, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni, può essere rinnovato ed elegge il presidente nel corso della prima seduta, tra i componenti designati dalla Regione.

4. Ai componenti del collegio sindacale spetta un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio sindacale spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti.

Art. 7.

Direttore scientifico

1. Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi stabiliti dal consiglio e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attività di ricerca. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 9 ed esprime parere obbligatorio al direttore generale in ordine agli atti concernenti le attività cliniche e scientifiche nonché alle assunzioni e all'utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell'ambito delle attività stesse.

2. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 288/2003 e il relativo incarico, di durata quinquennale, è disciplinato da contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale, ha natura esclusiva ed è incompatibile con l'incarico di direzione di struttura all'interno dell'istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione. L'incarico cessa, comunque, all'insediamento del consiglio successivo a quello in carica all'atto del conferimento, salvo rinnovo. Il trattamento economico del direttore scientifico è commisurato, come limite massimo, a quello del direttore generale dell'istituto.

Art. 8.

Direttore sanitario e direttore amministrativo

1. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo partecipano unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'istituto, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 288/2003. I relativi incarichi hanno natura esclusiva e una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, e cessano, comunque, con conseguente risoluzione del contratto, il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo direttore generale salvo rinnovo, ovvero alla data di insediamento dei nuovi direttori sanitario e amministrativo, nominati prima del suddetto termine.

3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano, altresì, dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età.

4. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo dell'istituto si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza vigenti per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie, nonché in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche.

Art. 9.

Comitato tecnico scientifico

1. Il comitato tecnico scientifico è un organismo con funzioni consultive e di supporto all'attività clinica e di ricerca dell'istituto, è presieduto dal direttore scientifico ed è composto da altri dieci membri nominati dal consiglio, di cui due esperti esterni e gli altri, così individuati:

- a) quattro tra i responsabili di dipartimento o i dirigenti di struttura complessa
- b) due, di cui uno eletto, tra il personale medico dirigente;
- c) uno eletto tra il personale sanitario dirigente;
- d) uno eletto tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali.

2. I criteri e le modalità per l'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono stabiliti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'istituto.

3. Al comitato tecnico scientifico partecipa di diritto il direttore sanitario.

4. Il comitato tecnico scientifico è informato dal direttore scientifico sull'attività dell'istituto e formula pareri e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

5. I componenti del comitato tecnico scientifico cessano dalla carica allo scadere del mandato del direttore scientifico.

Art. 10.

Comitato etico

1. Il comitato etico è un organismo indipendente costituito nell'ambito degli istituti ai sensi dei decreti del Ministro della salute 15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e 18 marzo 1998 (Modalità per l'esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche) e successive modifiche. Il comitato etico valuta i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'istituto e fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore generale e dal direttore scientifico e formula proposte sulle materie di propria competenza.

2. Il comitato etico è nominato dal consiglio ed è composto dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e dal responsabile della farmacia nonché da:

- a) due esperti in bioetica;
- b) un esperto in materie giuridiche;
- c) un farmacologo;
- d) un biostatistico;
- e) due dirigenti medici, un dirigente sanitario e un rappresentante delle professioni sanitarie;
- f) un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti.

3. Il comitato etico dura in carica fino all'insediamento del consiglio successivo a quello che ha provveduto alla relativa nomina.

Art. 11.

Organizzazione degli istituti

1. Gli istituti sono organizzati, in analogia con le aziende sanitarie, in conformità ai principi di cui all'art. 42, comma 1, della legge n. 3/2003 e al decreto legislativo n. 288/2003, nonché alle norme della presente legge e agli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale.

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli istituti, al fine di raggiungere gli obiettivi di ricerca e di assistenza sanitaria fissati nei piani e nei programmi statali e regionali, sono stabilite, con regolamento adottato dal direttore generale, tenuto conto dell'atto di intesa stipulato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 288/2003, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e previo parere del consiglio.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'istituto è trasmesso alla Regione ai fini della relativa approvazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli atti aziendali delle aziende sanitarie.

Art. 12.

Finanziamento e gestione contabile e patrimoniale

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 288/2003, al finanziamento ed alla gestione contabile e patrimoniale degli istituti si estendono, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le aziende sanitarie.

Art. 13. <i>Controlli</i> 1. Ferme restando la vigilanza del Ministro della salute e le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 288/2003, la giunta regionale esercita, in particolare: <i>a)</i> il controllo sugli atti degli istituti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti per le aziende sanitarie; <i>b)</i> il controllo sulle attività di ricerca di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 288/2003. 2. Al fine di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, gli istituti trasmettono alla Regione annualmente, entro il 30 gennaio, una relazione sull'attività scientifica svolta nel precedente anno unitamente a un dettagliato rendiconto contabile sulla relativa gestione finanziaria. Art. 14. <i>Norma transitoria</i> 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione provvede alla nomina e alla designazione dei componenti degli organi ai sensi degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 comma 2. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della relativa richiesta da parte della Regione, la Conferenza permanente Regione-autonomie locali non abbia provveduto alla designazione di propria competenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, la designazione stessa è effettuata dal Presidente della Regione.	2. All'insediamento del direttore generale, nominato ai sensi del comma 1 cessano i commissari straordinari in carica. Fino all'insediamento dei consigli nominati ai sensi del comma 1, il direttore generale svolge anche le funzioni di indirizzo. 3. Agli istituti già riconosciuti, per i quali è in corso il procedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 288/2003, si applicano le disposizioni in materia di controllo di cui all'art. 13. Art. 15. <i>Entrata in vigore</i> 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 23 gennaio 2006 MARRAZZO 07R0076
---	--

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

€ **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 3 1 7 *

€ 2,00